

Allegato A) alla delibera G.C. n.24 del 12 aprile 2012



COMUNE di VILLANOVA MONFERRATO
Regione Piemonte Provincia di Alessandria

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N° 24 DEL 12 APRILE 2012

INDICE

	Pagina
Art.1 – Compiti_____	3
Art.2 – Composizione della Commissione_____	3
Art.3 – Nomina e decadenza dei componenti la Commissione_____	4
Art.4 – Convocazione – Luogo di ritrovo_____	4
Art.5 – Spese per il funzionamento della Commissione_____	5
Art.6 – Formulazione del parere_____	5
Art.7 – Competenze_____	6
Art.8 – Domande dirette ad ottenere licenze di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. – R.D. n. 773/1931 nonché verifica dell’agibilità di cui all’art. 80 del predetto T.U.L.P.S._____	7
Art.9 – Manifestazioni abusive_____	7
Art.10 – Revoca_____	8
Art.11 – Sanzioni amministrative ed accessorie_____	8
Art.12 – Norma finale_____	8
ALLEGATO N. 1 – Notizie e documentazione da fornirsi a cura del responsabile della manifestazione_____	9

ART. 1

Compiti

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (d'ora in poi, Commissione), di cui all'art. 141/bis del T.U.L.P.S. n. 773/1931, ha il compito di verificare le condizioni di solidità e sicurezza dei luoghi, sede di pubblico trattenimento e spettacolo, ai sensi dell'art. 80 del citato T.U.L.P.S., al fine del rilascio delle licenze di polizia amministrativa (artt. 68 e 69) attribuite alla competenza comunale dall'art. 19 del D.P.R. n. 616/1977 e nel rispetto di quanto indicato dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, art. 4.

2. In particolare la Commissione provvede a:

- a) esprimere pareri sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo e trattenimento, impianti sportivi ovvero nei casi di sostanziali modificazioni di quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di stabilità, sicurezza ed igiene dei locali stessi o degli impianti, indicando gli opportuni interventi ritenuti necessari nell'interesse dell'igiene e della prevenzione infortuni;
- c) accertare la conformità alle vigenti disposizioni e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 08.01.1998 n. 3, avvalendosi anche di personale tecnico di altre pubbliche amministrazioni, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene, al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge 18.03.1968, n. 337;
- e) controllare con frequenza che siano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti da assumere.

ART. 2

Composizione della Commissione

1. La Commissione comunale è composta:

- a) dal Sindaco o suo delegato, che la presiede;
- b) Agente di Polizia Municipale, o suo delegato;
- c) Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, o da un medico dallo stesso delegato;
- d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- e) dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- f) da un esperto in elettrotecnica.

Si prevede, altresì, la possibilità di nominare di volta in volta un esperto in altre discipline tecniche, a seconda delle dotazioni tecnologiche del locale o dell'impianto da verificare, compreso un tecnico esperto in giochi meccanici elettromeccanici o elettronici quando siano impiegati nello spettacolo da verificare.

3. La Commissione può essere integrata, a loro richiesta, da un rappresentante degli esercenti dei locali di pubblico spettacolo ed un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

ART. 3

Nomina e decadenza dei componenti la Commissione

1. Il Sindaco provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti previsti dalla legge e del Segretario.
2. Ogni componente effettivo ha facoltà di nominare un proprio delegato che lo sostituisca nei casi di assenza od impedimento.
3. I componenti nominati, titolari o supplenti, che senza giustificato motivo non partecipano a due sedute della Commissione decadono dall'incarico.
4. La Commissione resta in carica tre anni e continua ad operare fino all'insediamento della nuova Commissione.
5. Non vi sono limiti di rinnovo della designazione per i componenti.

ART. 4

Convocazione – Luogo di ritrovo

1. La Commissione si riunisce presso la sede comunale ovvero nei luoghi – di volta in volta – indicati dal Presidente nell'avviso di convocazione.
2. La Commissione è convocata dal Presidente con avviso scritto da inviare, a cura del segretario, a tutti i componenti, titolari e supplenti.
3. Gli avvisi contengono il giorno, l'ora, il luogo della riunione, l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
4. L'avviso di convocazione, relativo alla fase istruttoria, è inviato anche al destinatario del provvedimento finale, che potrà partecipare alla riunione, assistito da personale di sua fiducia.
5. Il Presidente, qualora necessario, può convocare la Commissione in fase di pre-istruttoria.
6. Ogni commissario ha la facoltà di contattare – nel corso dei lavori – il destinatario del provvedimento finale (o di suo delegato) qualora ritenga necessario acquisire dei chiarimenti.
7. L'avviso di convocazione è spedito, fatte salve situazioni di motivata urgenza, almeno otto giorni prima della data prevista per la riunione, unitamente alla documentazione relativa all'ordine del giorno.
8. Allo scopo di garantire sempre la regolare costituzione dell'organo, è sempre ammesso, per ciascuna Amministrazione od organizzazione interessata, il potere di delegare un soggetto determinato, in caso di accertata assenza o impedimento sia del membro effettivo che del membro supplente.
9. Tutti i partecipanti hanno diritto di intervento, che sarà verbalizzato.

10. Il Presidente può invitare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, personale di altri uffici comunali, al fine di acquisire informazioni o chiarimenti resi necessari dalla specifica natura degli interventi sottoposti all'esame.

ART. 5

Spese per il funzionamento della Commissione

1. Ai componenti esterni della Commissione non dipendenti dell'Amministrazione Comunale spetta un rimborso orario quantificato in €.45,00 + contributi previdenziali + IVA, (tale importo potrà essere aggiornato con atto di G.C.).

2. Le spese per il funzionamento della Commissione ai sensi dell'art.80 del T.U.L.P.S., sono a totale carico di chi ne richiede l'intervento.

3. Il richiedente, per ogni istanza presentata, è tenuto ad effettuare un versamento il cui importo viene determinato in **€. 250,00** (tale importo potrà essere aggiornato con atto di G.C.).

Detta somma deve essere pagata, prima dell'esame progetto, mediante bonifico bancario sul c.c. 85 intestato alla Tesoreria Comunale – Banca del Piemonte – Ag. Di Villanova M.to Cod. ABI 3048 Cod. CAB 48740; IBAN IT06S030484874000000000085 indicando la causale (Oneri per ispezione della Commissione di Vigilanza sui locali per pubblici spettacoli) e il nome dell'intestatario.

La relativa ricevuta deve essere allegata alla pratica presentata al Comune.

4. Eventuali altre spese per sopralluoghi e/o altre valutazioni ovvero per l'archiviazione della pratica saranno comunicate al richiedente.

5. Il mancato versamento degli importi indicati al comma 3 comporta il non esame della pratica e la conseguente archiviazione della richiesta.

6. Per eventuali pendenze sarà emesso un apposito ruolo coattivo.

7. Nessun compenso è riconosciuto ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di categoria eventualmente intervenute.

8. Il pagamento degli importi indicati al comma 3 è ridotto del 50% per le manifestazioni patrocinata dal Comune.

9. Nessun pagamento è dovuto per:

- i controlli sull'osservanza delle norme e delle prescrizioni imposte;
- le ispezioni a locali e impianti di proprietà comunale richieste direttamente dal Comune;
- le manifestazioni organizzate dal Comune;
- le manifestazioni organizzate da: Associazioni di volontariato, Organizzazioni ONLUS e No-Profit.

ART. 6

Formulazione del parere

Il parere tecnico della Commissione, come atto amministrativo di natura obbligatoria e vincolante, deve essere reso per iscritto (verbale di sopralluogo dei componenti della

Commissione comunale tecnica di vigilanza sui locali e/o di pubblico spettacolo) e adottato con l'intervento di tutti i componenti.

Il parere può essere espresso anche con eventuali prescrizioni.

Il verbale deve essere motivato, in fatto ed in diritto e sottoscritto da tutti i membri della Commissione e dal segretario.

La segreteria della Commissione ha l'incarico di custodire gli originali dei pareri, raccogliendoli annualmente in apposito raccoglitore.

Gli atti della Commissione sono comunicati dalla segreteria al destinatario del provvedimento finale che può partecipare anche mediante un proprio rappresentante e presentare memorie e documenti.

Se per il mancato rispetto dei termini di cui al successivo art.8 non fosse possibile convocare la Commissione ovvero non fosse possibile effettuare i previsti sopralluoghi, nonché l'adeguamento alle prescrizioni imposte, l'istanza sarà archiviata, salva diversa valutazione del Sindaco, in qualità di Autorità di Pubblica Sicurezza.

ART. 7 **Competenze**

1. Commissione Provinciale di Vigilanza:

- Locali cinematografici o teatrali, spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1300 spettatori;
- Altri locali e impianti con capienza superiore a 5000 spettatori.

2. Commissione Comunale di Vigilanza:

- Fiere, sagre e similari qualora si preveda allestimento di aree e/o locali, impianti destinati ad attività di pubblico trattenimento con una capienza fino a 200 persone;
- Impianti di nuova realizzazione o da ristrutturare destinati ad attività di pubblico trattenimento con capienza fino a 200 persone;
- Fiere, sagre e similari qualora si preveda allestimento di aree e/o locali, impianti destinati ad attività di pubblico trattenimento con una capienza maggiore di 200 persone; locali, impianti da realizzare e/o ristrutturare, destinati ad attività di pubblico trattenimento con una capienza maggiore di 200 persone.

3. Non sono soggetti alla verifica della Commissione:

- Fiere, sagre, manifestazioni/spettacoli in luoghi all'aperto (piazze, aree urbane), utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del D.M. 19.08.1996, in quanto privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a mt. 0,80 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, installate in aree non accessibili al pubblico;
- Gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali sia già stata concessa l'agibilità in data non anteriore a due anni da parte della C.C.V.L.P.S., salvo che la natura dei luoghi in cui gli stessi vengano installati richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza e salvo quanto previsto dagli artt. 141 bis e 142 e per l'esercizio dei controlli di cui al 1° comma lett. e) dell'art 141 del T.U.L.P.S. come modificati dal D.P.R. 311/2001. In tal caso, l'interessato dovrà produrre al Comune una dichiarazione, a firma di un tecnico abilitato, nella quale si dichiara l'invarianza dell'allestimento rispetto a quello dichiarato agibile dalla CCVLPS.

4. Anche nei casi di cui al punto precedente, in cui non è necessaria la verifica della Commissione, il Presidente si riserva il potere di disporre la verifica ed il sopralluogo, a seconda della tipologia di intervento, sentita la Commissione medesima.

ART. 8

Domande dirette ad ottenere licenze di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. – R.D. n. 773/1931 nonché verifica dell'agibilità di cui all'art. 80 del predetto T.U.L.P.S.

Le domande inerenti gli spettacoli e gli intrattenimenti pubblici di carattere locale soggetti al rilascio delle licenze di cui agli artt. 68 e 69 nonché quelle per la verifica di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 773/1931, devono essere formulate con istanza redatta in conformità alla legge sul bollo e devono essere inviate per posta ovvero presentate direttamente a questo Comune, almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione.

Ogni domanda, perché risulti completa e procedibile deve contenere:

- a) generalità complete, codice fiscale e fotocopia di un documento di riconoscimento (in corso di validità) del richiedente, qualifica dallo stesso rivestita, ragione sociale e/o nominativo del comitato od associazione per il quale presenta l'istanza, sede e numero di partita I.V.A. o codice fiscale;*
- b) indicazione del luogo e/o del locale ove intende svolgere la manifestazione, ubicazione, periodo di durata;*
- c) programma dettagliato della manifestazione;*
- d) giorno ed ora in cui l'allestimento della struttura o del locale sarà pronto per essere sottoposto a verifica da parte dei componenti della Commissione.*

Contestualmente alla presentazione o alla trasmissione della domanda, devono essere prodotti tutti i documenti e fornite le notizie come elencato, a titolo indicativo e non esaustivo, nell'allegato 1 del presente regolamento, al fin di consentire alla Commissione la valutazione della stessa domanda.

Tutti i documenti da presentare devono essere in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, redatti da tecnico abilitato, iscritto all'Albo.

In relazione alla particolarità dei luoghi e/o delle strutture da collaudare, la Commissione può richiedere, ai fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa.

ART. 9

Manifestazioni abusive

Sono considerate abusive e soggette alle relative sanzioni, anche penali, le manifestazioni eventualmente organizzate in mancanza di titolo autorizzatorio in contrasto con le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

ART. 10
Revoca

Per motivi inderogabili di ordine pubblico o di sicurezza pubblica o di igiene il Sindaco può, con Ordinanza motivata, sospendere ogni manifestazione e richiedere lo sgombero dell'area ovvero dei locali autorizzati.

ART.11
Sanzioni amministrative ed accessorie

Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono assoggettate alla sanzione amministrativa stabilita da leggi e regolamenti vigenti in materia.
L'inadempienza alle norme indicate nel presente regolamento, comporta, altresì la revoca della concessione di utilizzo del suolo pubblico eventualmente concessa.

ART.12
Norma finale

Il presente regolamento, una volta divenuta esecutiva la delibera di giunta comunale di approvazione, è pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio del Comune ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla vigente normativa in materia.

ALLEGATO N. 1

AL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUGLI SPETTACOLI E I TRATTENIMENTI PUBBLICI

Notizie e documentazione da fornirsi a cura del responsabile della manifestazione

- Relazione tecnico illustrativa (concernete ubicazione dei locali o dell'area della manifestazione; servizi igienici divisi per sesso e per diversamente abili; illuminazione dell'area; delimitazione dell'area; caratteristiche ed ubicazione delle strutture installate; resistenza al fuoco delle strutture e resistenza al fuoco dei materiali; misure per l'esodo del pubblico e segnaletica di sicurezza; mezzi ed impianti di estinzione degli incendi e loro collocazione; numero estintori, caratteristiche degli impianti: elettrico, conduzione ed uso impianti alimentati a gas, ecc.).
- Indicare se, nel corso della manifestazione, avviene o non avviene preparazione, somministrazione di alimenti e bevande.
- Indicare se, nel corso della manifestazione, è previsto l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi (altoparlanti, microfoni, impianti musicali, dalle ore _____ alle ore _____ de _____ giorn _____).
- Planimetria in scala adeguata del locale od area con esatta individuazione dei vani aperti e chiusi al pubblico e le singole descrizioni di ciascuno, la posizione delle strutture montate, delle vie di fuga e di tutte le informazioni necessarie ai fini della sicurezza.
- Certificati di reazione al fuoco degli arredi e dei materiali impiegati.
- Progetti impianti elettrici.
- Schema rete distribuzione gas e fluidi pericolosi, indicante la localizzazione degli apparecchi utilizzatori e la loro potenzialità.
- Certificati di omologazione dei materiali utilizzati.
- Progetto, relazione tecnica e di calcolo delle strutture temporanee installate.
- Indicazione dei nominativi del personale (almeno n. 2 persone) in possesso dell'attestato di idoneità rilasciato dal Comando VVFF.
- Certificati di conformità alla regola d'arte di tutti gli impianti.
- Certificato a firma di tecnico abilitato, attestante il corretto montaggio e il collaudo statico delle strutture **(da presentare al momento del sopralluogo)**.
- Dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti (impianti elettrici e impianti alimentati a gas) rilasciata da ditta installatrice/tecnico abilitato (L. 46/90 – D.M. 19708/1996; Titolo IX c.3) **(da presentare al momento del sopralluogo)**.
- Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n.425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.
- Autorizzazione SIAE.
- SCIA somministrazione alimenti.
- Autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità.